

ICAD SISTEMI **IS**

THE EASY WAY

INVIO DEI CORRISPETTIVI OIL
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE



ICAD

Soluzioni in Cloud per i Corrispettivi Oil	3
The Easy Way	6

24 Ore ProfessionaleAPPROFONDIMENTO

Ambito temporale dell'obbligo di trasmissione telematica	8
---	----------

Studio CMNP, Il Sole24 Ore, Estratto da "Sistema Frizzera", 10 gennaio 2022

PRASSI

<i>Agenzia delle Dogane e Monopoli, Nota del 05-07-2018, prot. n. 73285/RU</i>	
Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio - Istruzioni operative	12

LEGGE

<i>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</i>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</i>	
-Articolo 6 - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto	16

LEGGE

<i>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</i>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</i>	
-Articolo 12 - Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto	18

CHIUSA IN REDAZIONE: 17 MARZO 2022



Soluzioni in Cloud per i Corrispettivi Oil

A partire dal primo gennaio 2021, per il Gestore di impianti carburanti è scattato l'obbligo d'invio del Corrispettivo delle vendite all'ADM.

ICAD Sistemi ha ideato un servizio in cloud che permette di inserire e rilevare in automatico il dato del venduto giornaliero:

il servizio **Overview - Invio dei Corrispettivi Oil all'Agenzia delle Dogane** consente di inviare e di verificare il dato all'ADM, attraverso la consultazione di un'apposita sezione in cui gli esiti e rispettivi IUT vengono resi disponibili.

Il Gestore può anche facilmente gestire più di un impianto, sempre da un unico portale.

Overview: schermata dei corrispettivi da inviare

Il servizio Overview - Invio dei Corrispettivi Oil all’Agenzia delle Dogane potrà:

- Recuperare automaticamente il valore del Corrispettivo dal computer di stazione purché tale dispositivo sia collegato al router ICAD Sistemi:
 - è prevista la scelta dei prodotti per i quali inviare il Corrispettivo;
 - è prevista la gestione delle pompe non collegate al computer di stazione;
 - è prevista la gestione degli scatti a vuoto.
- Rendere possibile l’inserimento manuale del corrispettivo da inviare, ove non sia presente il router ICAD Sistemi.

Overview: schermata dell'esito degli invii dei corrispettivi

Acquistando il servizio, il Cliente dovrà delegare ICAD Sistemi alla comunicazione di tali dati. Il servizio prevede la gestione degli esiti provenienti dall' Agenzia delle Dogane. Il portale consente lo scarico di tali esiti al fine della loro archiviazione.

Qualora dovessero verificarsi eventuali problemi, il Cliente avrà a disposizione l'**Help Desk ICAD Sistemi**, per interagire direttamente con l'azienda.

The Easy Way

ICAD Sistemi affianca i player della distribuzione carburanti e le flotte aziendali nel miglioramento costante delle proprie prestazioni. Da oltre vent'anni, nelle sedi di Torino, Firenze e Brescia, **sviluppa soluzioni** a 360° per risolvere le problematiche dei propri Clienti: una tecnologia sicura, sempre all'avanguardia, con soluzioni studiate appositamente per offrire **processi efficienti** e monitorati che **riducono i costi** di gestione. **Per le Stazioni di Servizio Carburanti**, unendo affidabilità, semplicità di utilizzo e strumenti di marketing evoluto per fidelizzare i clienti finali, al supporto informativo sui dati di vendita, la gestione di promozioni, carte prepagate e campagne fedeltà. **Per le flotte aziendali**, gestendo al meglio il parco mezzi, dal rifornimento al monitoraggio livelli, dalla manutenzione programmata al controllo accessi.

I servizi ICAD Sistemi si sviluppano in 4 rami:

- raccolta e analisi del dato del venduto;
- fidelizzazione della clientela attraverso emissione di carte e/o Buoni Elettronici (conformi a disposizioni relative al welfare);
- fatturazione elettronica specifica per il mondo carburanti;
- gateway per la gestione dei pagamenti con carte internazionali.

Tutti i servizi dispongono di export dati verso sistemi gestionali amministrativi.

ICAD Sistemi è in possesso delle seguenti abilitazioni:

- accredito presso l'Agenzia delle Entrate per l'invio della Fattura Elettronica;
- accredito al Ministero dello Sviluppo Economico per l'invio dei prezzi praticati sulle stazioni di Servizio;
- accredito all'Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli per l'invio dei Corrispettivi Carburanti;
- accredito all'Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli per l'invio Telematico del Registro di Carico e Scarico Carburanti.

Per maggiori informazioni:

T. +39 0119906689 - info@icadsistemi.com

APPROFONDIMENTI NORME

APPROFONDIMENTO

Ambito temporale dell'obbligo di trasmissione telematica

Studio CMNP, Il Sole24 Ore, Estratto da "Sistema Frizzera", 10 gennaio 2022

Corrispettivi telematici

L'art. 2, D.Lgs. 127/2015 [CFF 1 1870a], come modificato dal D.L. 119/2018, introduce a decorrere **dall'1.1.2020 l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**. Le nuove modalità di certificazione riguardano i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 [CFF 1 222] (dettaglianti e assimilati) ed è **anticipata all'1.7.2019** per i soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel corso del 2018 un **volume d'affari superiore a 400 mila euro**. Pertanto, come specificato anche nella Ris. 47/E/2019, sono esonerati dalla trasmissione telematica all'1.7.2019 i soggetti che hanno iniziato la propria attività nel corso del 2019.

I nuovi adempimenti sostituiscono l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e l'annotazione dei corrispettivi sul registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, D.P.R. 633/1972 [CFF 1 224].

Trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante pagamenti elettronici

Il co. 5-bis dell'art. 2, D.Lgs. 127/2015 (introdotto dall'art. 21, D.L. 124/2019, decreto fiscale, e da ultimo modificato dalla L. 178/2020, art. 1, co. 1109, legge di bilancio 2021) come modificato dall'art. 5, co. 12-bis, D.L. 146/2021, prevede che, **a decorrere dall'1.7.2022**, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972, che adottano **sistemi evoluti di incasso «cashless»** dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, possano assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Cessioni di carburanti

La L. 205/2017 ha introdotto, a decorrere dall'1.7.2018, **l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** dei dati dei **corrispettivi**, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori (art. 2, D.Lgs. 127/2015 [CFF 1 1870a]). Con Provv. Agenzia Entrate e Dogane 28.5.2018 sono state fissate le **regole tecniche** per la memorizzazione e l'invio dei

dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori effettuate dai soggetti passivi Iva che gestiscono **impianti** di distribuzione stradale di benzina e gasolio **a elevata automazione**, in cui il rifornimento avviene solo in modalità «self service» prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica, e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante. La trasmissione dei dati va effettuata con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Per i soggetti che effettuano la **liquidazione periodica Iva** con cadenza **trimestrale**, la trasmissione può essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (punto 4.2, Provv. 28.5.2018).

Inoltre, dal 27.10.2020 l'Agenzia delle Dogane mette a disposizione un'**applicazione web** per adempiere alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati giornalieri dei corrispettivi con riferimento alle **cessioni di benzina** o di **gasolio** destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori**, mentre i dati riferiti alle cessioni di gpl e di gas vanno indicati in modo distinto (Nota Dogane 23.10.2020, prot. 369012/RU).

L'art. 22, D.P.R. 633/1972 specifica che le **cessioni di benzina e gasolio** destinati a essere utilizzati come carburanti per motori vanno documentate **con fattura**, se effettuate a favore di soggetti passivi d'imposta.

Nel D.M. 10.5.2019 è stato specificato che, fino al **31.12.2019**, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 [CFF 1 222], diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (**operazioni effettuate in via marginale**), i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018, che continuano ad essere documentate mediante il **rilascio della ricevuta fiscale** o dello **scontrino** fiscale.

Con i Provv. Ag. Entrate 30.12.2019 e 22.4.2020 è stato modificato il Provv. 28.5.2018 prevedendo l'obbligatorietà della **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica a partire dall'1.9.2020** per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una **quantità superiore a 1,5 milioni di litri** (prima delle modifiche apportate dal Provv. 22.4.2020, l'obbligo partiva dall'1.1.2020, se la quantità era superiore a 1,5 milioni di litri). Per gli **altri soggetti**, il termine ultimo di avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è l'1.1.2021. Considerata la complessità della fattispecie, l'Agenzia delle Entrate nella Circ. 21.2.2020, n. 3/E offre un utile riassunto, che deve essere integrato alla luce del Provv. 22.4.2020. In particolare, viene precisato che le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come **carburanti per motori** vanno documentate con **fattura** se effettuate a favore di soggetti passivi d'imposta.

Invece, per quelle nei confronti di **consumatori finali**, fermo restando che memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria:

- gli esercenti degli **impianti di distribuzione ad alta automazione** hanno l'obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal citato Prov. 28.5.2018;
- gli esercenti degli **altri impianti**, a partire **dall'1.9.2020**, ricadono nell'obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato presso il singolo impianto nel corso del 2018, fermo restando che dall'1.1.2021 l'obbligo avrà portata generale;
- qualora la cessione abbia ad oggetto **altra tipologia di carburante per autotrazione**, l'obbligo di certificazione viene meno stante l'art. 1, D.M. 10.5.2019, che esclude tali regole nei casi dell'art. 2, co. 1, D.P.R. 696/1996. Alla stessa conclusione si giunge anche per le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, con due specificazioni, ossia che:
 - se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, ma nel limite del 1% dei ricavi, vige l'esonero;
 - se le operazioni avvengono tramite distributori automatici, l'invio è sempre obbligatorio.

Distributori automatici

A decorrere dall'1.1.2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano **cessioni di beni o prestazioni di servizi** tramite distributori automatici. L'entrata in vigore degli adempimenti telematici è stata anticipata all'1.4.2017 per i distributori automatici dotati di una porta di comunicazione (Prov. 30.3.2017, n. 61936).

Con R.M. 21.12.2016, n. 116/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la **nozione** di «*distributore automatico*», definendo tale «*un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro: 1. uno o più sistemi di pagamento; 2. un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli; 3. un erogatore di beni e/o servizi*». Secondo quanto riportato nella R.M. 115/E/2016 citata, sono escluse dagli obblighi di cui all'art. 2, co. 2, D.Lgs. 127/2015, le biglietterie automatiche per il trasporto e quelle per la sosta, come pure le altre riconducibili nell'alveo delle stesse, come, ad esempio, le apparecchiature che consentono l'acquisto di «*skipass*».

Non può considerarsi distributore automatico neanche la **macchina con sbarra automatica delle aree parcheggio**, in quanto non eroga alcun servizio, avendo la sola funzione di consentire agli utenti il pagamento della sosta in assenza dell'operatore e, pertanto, la stessa non è riconducibile tra le «*vending machine*» (risp. interp. 131/2020).
 Distributori automatici senza porta di comunicazione
 Con la risposta ad interpello 125/2020 è stato chiarito cosa fare nel caso di **distributori automatici** censiti sul sito dell'Agenzia delle Entrate e dotati dei rispettivi QR Code che, tuttavia, non hanno una «*porta di comunicazione*» che consente la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. In particolare, viene specificato che l'acquisizione dei dati avviene manualmente e nell'ipotesi in cui nel medesimo locale in cui si trova la «*vending machine*», il soggetto titolare effettui

cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante Registratore Telematico (o registratori di cassa adattati o procedura «web»), quest'ultimo può essere utilizzato per trasmettere telematicamente anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automatici. A tal fine è, comunque, necessario emettere attraverso la suddetta procedura un documento commerciale riepilogativo dei corrispettivi giornalieri incassati tramite «*vending machine*».

Trasmissione facoltativa

Prima delle modifiche apportate dal D.L. 119/2018, l'art. 2, D.Lgs. 127/2015 consentiva ai soggetti che esercitano **attività di commercio al minuto e assimilate** di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L'opzione durava dall'inizio dell'anno solare in cui era esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e si estendeva di quinquennio in quinquennio se non revocata.

Con Prov. Ag. Entrate 28.10.2016, Prot. n. 182017, sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonché le modalità di esercizio dell'opzione.

Esercizio dell'opzione e revoca

L'**opzione** e la **revoca** dovevano essere esercitate esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate. L'opzione andava esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. La revoca doveva essere esercitata entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Opzioni già esercitate Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le **opzioni** per la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018.

PRASSI

Agenzia delle Dogane e Monopoli, Nota del 05-07-2018, prot. n. 73285/RU

Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio - Istruzioni operative

Oggetto: Nuovi servizi digitali per la trasmissione dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio - Istruzioni operative. Estensione in ambiente di esercizio. Piano tecnico di automazione 2018 - PSS DOGSO048 - 45 Digitalizzazione accise - Telematizzazione dati contabilità stazioni self service.

PREMESSA

Per prevenire e contrastare l'evasione fiscale ed i fenomeni fraudolenti nel settore dei prodotti energetici il legislatore ha introdotto una serie di obblighi mirati al presidio digitale delle transazioni di filiera.

In particolare la legge di bilancio 27/12/2017 n. 205 ha previsto all'art. 1, comma 909, punto 8, lettera b) l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 05/08/2015 n. 127, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Con provvedimento n. 106701 del 28/05/2018 (d'ora in avanti PROVVEDIMENTO), adottato congiuntamente dal Direttore dell'Agenzia delle entrate (AdE) e dal Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), sentito il Ministero dello sviluppo economico sono state definite le modalità ed i termini per l'adempimento dell'obbligo in parola. Considerato l'impatto delle predette disposizioni sulla platea degli impianti di distribuzione di carburanti (da qui in poi DISTRIBUTORI) il PROVVEDIMENTO dispone che:

- dal 1° luglio 2018 sono obbligati i soggetti che gestiscono DISTRIBUTORI di benzina e gasolio ad elevata automazione, che erogano unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante (da qui in poi tale soggetto è indicato con OBBLIGATO_CORRISPETTIVI); le informazioni vanno trasmesse con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (prima trasmissione entro il 31 agosto 2018)

- con successivi provvedimenti saranno definiti i termini di avvio graduale per la restante platea di DISTRIBUTORI.
- Il PROVVEDIMENTO declinando i principi Full Digital e Once Only, getta le basi per sostanziali semplificazioni:
- con il “Tracciato unico[1] - Cessione carburanti & Registro C_S” si effettua un’unica trasmissione all’ADM che provvede a mettere a disposizione di AdE le informazioni di competenza
- il predetto tracciato è già predisposto per la successiva digitalizzazione del registro cartaceo di carico/scarico tenuto dai DISTRIBUTORI (cfr. comma 5, art. 25 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504) che consentirà di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli attenuandone l’invasività.
- Con la presente si impartiscono le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi predetti.
- I nuovi servizi, già in ambiente di prova dal 30 aprile 2018, sono immediatamente disponibili in ambiente di esercizio.

ISTRUZIONI OPERATIVE

L’OBBLIGATO_CORRISPETTIVI o un suo delegato utilizza l’applicazione “CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI” disponibile sul Portale Unico Dogane (PUD[2]), che comprende i seguenti servizi:

- “invioDistributoriCarburanti”, per effettuare la trasmissione di file utilizzando il “Tracciato unico[3] - Cessione carburanti & Registro C_S” ; il sistema attribuisce ai file regolarmente registrati il codice identificativo IUT (Identificativo Univoco Telematico)
- “annullamentoDistributoriCarburanti”, per annullare un file precedentemente inviato e registrato a sistema
- “interopRservice”, per controllare lo stato dell’operazione (invio o annullamento) per uno specifico IUT
- “interopService”, per ottenere l’esito dell’operazione effettuata; al file di esito è apposto il sigillo elettronico (firma digitale), secondo il regolamento UE n° 910/2014 - eIDAS.

Le istruzioni di dettaglio per l’utilizzo dei predetti servizi sono pubblicate nel Manuale operativo disponibile sul PUD.

Il colloquio digitale si svolge in modalità System to System (S2S) utilizzando i Web Service (WS) disponibili sul PUD.

Come per tutti i servizi/applicazioni esposti sul PUD, l’accesso è regolato dalle istruzioni diramate con nota prot. n. 104198/RU del 14 settembre 2017 “Nuovo Modello Autorizzativo e modalità per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD - Portale Unico Dogane)....”.

Giova rammentare, come meglio dettagliato nella nota appena richiamata a cui si fa rimando, che l’OBBLIGATO_CORRISPETTIVI per poter accedere ai servizi/applicazioni o per delegare altro soggetto deve comunque disporre di identità digitale (SPID livello 2 o CNS) e procedere in primo luogo alla nomina del c.d. GESTORE (delle autorizzazioni ai servizi digitali). Il GESTORE richiede per l’OBBLIGATO_CORRISPETTIVI l’autorizzazione per:

- “CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI”
- “GESTIONE CERTIFICATI”, per generare il certificato[4] di autenticazione; questa autorizzazione deve essere obbligatoriamente delegata a Persona Fisica (che può essere anche lo stesso GESTORE).

Nel caso si intenda avvalersi di un terzo il GESTORE provvede a indicare nel MAU il soggetto che intende autorizzare (delegare) all'utilizzo dell'applicazione “CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI”.

Il soggetto terzo deve comunque dotarsi del certificato di autenticazione.

Il sistema registra i file trasmessi solo se superano positivamente i controlli eseguiti dal sistema, in base alle regole e condizioni a corredo del tracciato unico[5]. In caso di mancata registrazione, il sistema fornisce la relativa segnalazione di errore.

Per annullare i file trasmessi e registrati dal sistema si utilizza il relativo servizio[6]. L'annullamento può riguardare tutti i dati inviati oppure una parte di essi[7].

INTEROPERABILITÀ E TRATTAMENTO DEI DATI

I dati trasmessi attraverso i servizi digitali all'ADM sono messi a disposizione dell'AdE secondo i principi di liceità, trasparenza, e correttezza, nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.

La consultazione dei dati è sottoposta a misure che garantiscono l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione nonché la tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

RICHIESTE DI ASSISTENZA

Le istruzioni per richiedere assistenza e per segnalare malfunzionamenti sono disponibili sulla sezione Assistenza online presente sul PUD seguendo il percorso “Assistenza on-line > Come chiedere assistenza”.

DISPOSIZIONI FINALI

Le associazioni in indirizzo vorranno divulgare il contenuto della presente per garantire la massima diffusione tra i loro associati.

[1] Tracciato Unico - pubblicato sul Portale Unico Dogane al percorso Dogane □ l'operatore economico > Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio

[2] PUD, Portale Unico Dogane - www.agenziadoganemonopoli.gov.it

[3] Tracciato Unico - pubblicato sul Portale Unico Dogane al percorso Dogane □ l'operatore economico > Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio

[4] generabile e scaricabile tramite l'applicazione “Gestione certificati” disponibile sul PUD (cfr. Manuale operativo)

[5] “Tracciato unico - Cessione carburanti & Registro C_S” disponibile sul PUD.

[6] Dettagli operativi a Dogane > l'operatore economico > Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio > Ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di scambio ed ai messaggi.

[7] Per i dettagli si rimanda al Manuale operativo

LEGGE

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 8 gennaio 1998, n. 5
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 6 - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore dal 1 gennaio 2021

(...)

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al novanta per cento dell'imposta non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. (3)

(...)

4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500. (6)

(...)

(...)

(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 05.06.1998, n. 203, poi dall'art. 33, D.L. 30.09.2003, n. 269, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003, dall'art. 2, comma 10, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004 (che ha riportato al cento per cento la sanzione sostituendo e abrogando in maniera implicita la precedente disposizione del 150%), dall'art. 15, D.Lgs.

24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016, e da ultimo dall'art. 1, comma 1110, L. 30.12.2020, n. 178 con decorrenza ed applicazione dal 01.01.2021.

(...)

(6) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, c. 159, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), poi dall'art. 15, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016, e da ultimo dall'art. 1, comma 1110, L. 30.12.2020, n. 178 con decorrenza ed applicazione dal 01.01.2021.

LEGGE

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 8 gennaio 1998, n. 5
Decreto legislativo | 18 dicembre 1997 | n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO I - Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto -
CAPO III Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto

Articolo 12 - Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore dal 1 gennaio 2021

(...)

2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997 è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. (1)

(...)

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 1, D.L. 03.10.2006, n. 262 come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286, è stato poi così modificato prima dall'art. 1,

c. 269, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e poi dall'art. 1, comma 1112, L. 30.12.2020, n. 178 con decorrenza ed applicazione dal 01.01.2021.

(...)



Newsletter realizzata da 24 Ore Professionale in collaborazione
con ICAD SISTEMI

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca, 223 - 20125 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2022 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.